

Personalità (diritti della) - riservatezza - Diritti della personalità
- Trattamento dati personali - Enti pubblici a base elettorale -
Trattamento dei dati giudiziari del corpo elettorale - Ammissibilità -
Condizioni.

In tema di protezione dei dati personali, il trattamento da parte di enti pubblici a base elettiva di dati giudiziari riguardanti il corpo elettorale ed i diritti di elettorato attivo e passivo, risponde ad una finalità di rilevante interesse pubblico ed è consentito, nei limiti indicati dall'art. 65 del d.lgs. n. 196 del 2003, solo ove siano stati preventivamente individuati, ai sensi dei precedenti artt. 20 e 21, i tipi di dati trattati e le operazioni eseguibili, in modo da predeterminare e circoscrivere l'attività discrezionalmente consentita.

Corte Cassazione, Sez. 1 -, Ordinanza n. 17208 del 16/06/2021 (Rv. 661592 - 01)

corte

cassazione

17208

2021